



COMUNE DI
SAN GIOVANNI
VALDARNO



COMUNE DI
SAN GIOVANNI V.NO

REGOLAMENTO COMUNALE

CENTRO STORICO
DI SAN GIOVANNI VALDARNO



ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ



L'Amministrazione, con il presente Regolamento, intende perseguire la tutela del Centro Storico di San Giovanni Valdarno, area di pregio ed interesse storico ed architettonico della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il decoro urbano.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ



Con il presente Regolamento si intende altresì salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica, in quanto testimonianza della tradizione locale. Si intende altresì incentivare la promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo il Centro Storico come luogo importante della vita economica, culturale e sociale cittadina.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ



In particolare il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità del Centro Storico, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono le attività di somministrazione di bevande e alimenti e maggiori i problemi creati dall'afflusso di persone. Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ



DELLA
VIVIBILITÀ
DEI
CITTADINI

1.

DELLA
SICUREZZA

2.

DEL
PUBBLICO
DECORO

3.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ



DELL'
IGIENE

4.

DELLA
LIBERTÀ DI
INIZIATIVA

5.

DELL'ATTIVITÀ
ECONOMICA
PRIVATA

6.

ART. 3

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE
COMMERCIALE

ART. 3 - PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE



1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, anche d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, con il Centro Commerciale Naturale, la Pro Loco del Comune di San Giovanni Valdarno e/o con altri soggetti pubblici e privati interessati, iniziative, attività e progetti di valorizzazione commerciale, nonché campagne d'informazione e di promozione.



2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

la realizzazione di opere
infrastrutturali, di arredo
urbano o di rilevante
riorganizzazione della
logistica;

l'attuazione di
azioni di promozione;

la gestione
coordinata degli
eventi promossi dal
tavolo di
coordinamento.

ART. 4

LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO
DI ATTIVITÀ

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



1. Nel Centro Storico del Comune di San Giovanni Valdarno sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti:

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



**COMMERCIO
STOCCAGGIO
SELEZIONE
ROTTAMI
E MATERIALE DI
RECUPERO**

**ARTICOLI PER
IMBALLAGGIO
INDUSTRIALE**

**LAVORAZIONE
PRIMARIA -
INDUSTRIALE
DEL LEGNO**

**COMMERCIO E
RAFFINAZIONE DI
COMBUSTIBILI
SOLIDI E LIQUIDI,
GAS IN
BOMBOLE E
SIMILI, IMPIANTI
DI GAS LIQUIDO**

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



**NEGOZI
SPECIALIZZATI DI
PRODOTTI
CHIMICI**

**NEGOZI
SPECIALIZZATI DI
OLII
LUBRIFICANTI**

**ATTIVITÀ DI
VENDITA AL
DETTAGLIO
MEDIANTE
APPARECCHI
AUTOMATICI**

**ATTIVITÀ DI
MONEY CHANGE
PHONE CENTER
INTERNET POINT
MONEY
TRANSFER
ED ATTIVITÀ
ASSIMILABILI**

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



**ATTIVITÀ DI
COMMERCIO
ALL'INGROSSO**

**ATTIVITÀ DI
COMMERCIO DEL
COSÌ DETTO
“COMPRO ORO”**

**SALE GIOCHI,
SPAZI PER IL
GIOCO, CENTRI
SCOMMESSE E
SIMILARI**

**CENTRI
MASSAGGI NON
INERENTI AD
ALTRE ATTIVITÀ
REGOLARMENTE
ABILITATA**
DI CENTRO SPORTIVO,
FISIOTERAPICO O
ESTETICO

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



AUTOLAVAGGI

**COMMERCIO DI
QUALSIVOGLIA
PRODOTTO O
DERIVATO DALLA
CANNABIS
LEGALE**

**ESERCIZI
COMMERCIALI
CON SETTORE
ALIMENTARE
ESCLUSIVO O
PREVALENTE**

**VENDITA DI
AUTOVEICOLI E
SIMILI,
PNEUMATICI,
RELATIVI
ACCESSORI E
RICAMBI**

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



**VENDITA DI
MATERIE PRIME
TESSILI PER FINI
INDUSTRIALI**

**OFFICINE
MECCANICHE DI
RIPARAZIONE
AUTO E MOTO,
CARROZZERIE ED
ELETTRAUTO**

**SALE DA BALLO,
DISCOTECHES E
NIGHT CLUB**

**SEXY SHOP O
ATTIVITÀ CHE
VENDONO
MATERIALE
EROTICO O
PORNOGRAFICO**

ART. 4 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ



**MACCHINE E
ATTREZZATURE
PER
L'INDUSTRIA, IL
COMMERCIO,
L'AGRICOLTURA
E L'ARTIGIANATO**

**PRODOTTI E
MATERIALI PER
L'EDILIZIA**

L'apertura di una attività prevista dal presente articolo, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

ART. 7

DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 7 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE



1.

I titolari di attività commerciali assicurano la cura ed il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e limitrofi, monitorando le modalità di stazionamento della clientela.



2.

I prodotti alimentari esposti per la vendita all'esterno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico.



3.

All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è ammessa, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione di una campionatura di articoli.



4.

È vietato accantonare nello spazio prospiciente l'esercizio, casse vuote, cartoni o altro materiale attinente all'attività.



5.

Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è inoltre fatto obbligo, ai titolari delle attività poste all'interno del perimetro del Centro Storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:



A.

Mantenere pulite le aree pedonali antistanti o contigue gli esercizi e le aree in concessione, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali;



B.

Provvedere alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;



C.

Assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;



D.

Mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;



E.

Mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;



F.

Vietare l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie preventivamente autorizzate, ovvero eventi, iniziative, manifestazioni preventivamente autorizzate;



G.

Quando possibile, accendere le luci dei propri negozi e aprire i bandoni anche nei momenti di chiusura garantendone la visibilità soprattutto in concomitanza di eventi o comunque occasioni che attraggono la frequentazione.

ART. 8

CURA E CUSTODIA E MANTENIMENTO DEL DECORO DEI
LOCALI COMMERCIALI NON OCCUPATI

ART. 8 - CURA E CUSTODIA E MANTENIMENTO DEL DECORO DEI LOCALI COMMERCIALI NON OCCUPATI



Allo scopo di preservare il decoro dello spazio pubblico, coloro che dispongono di locali commerciali non occupati, in quanto proprietari di immobili temporaneamente non affittati, e/o in quanto titolari di attività non ancora insediate o temporaneamente sospese, hanno l'obbligo di:



1.

mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande;



2.

rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;



3.

mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;



4.

coprire le superfici visibili sulla strada in modo accurato e decoroso coordinandosi con l'Amministrazione Comunale;



5.

rimuovere ogni impiantistica inutilizzata (insegne luminose, faretti esterni, ecc.).

ART. 11

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

ART. 11



E' vietata, per i distributori automatici esistenti all'interno dell'area come individuata dall'art. 2 del presente Regolamento, la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distributori automatici. Al di fuori di tale area è consentita nel rispetto della vigente legge in materia.

ART. 12

LIMITAZIONI ALL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO (sia alimentari che non alimentari) effettuato a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici) nell'ambito del centro storico

ART. 12



Nell'ambito dell'area come definita all'art. 2 del presente Regolamento, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, viene stabilita la limitazione all'apertura e alla chiusura giornaliera delle "attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di generi alimentari tramite distributori automatici esercitata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto, esclusivamente con il seguente orario:

Apertura non prima delle 6.00

Chiusura: non oltre le 24.00

ART. 12



L'apertura di una attività prevista dal presente articolo, al di fuori delle disposizioni di cui sopra integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

ART. 13

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI

ART. 13 - ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI



Le attività indicate all'art. 9 già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 12 entro il 31 Dicembre 2021.

ART. 14

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI
ED INIZIATIVE TEMPORANEE

ART. 14 - DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE



Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, gli organizzatori sono tenuti, oltre che a richiedere l'autorizzazione al Comune, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

ART. 14 - DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE



1.

manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento e dalla società di gestione della raccolta rifiuti;



2.

non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;



3.

gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l'uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;



4.

è assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione o altra forma di alterazione permanente della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;



5.

gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre od ostruire l'accesso a beni artistici e culturali del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;



6.

è vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscono completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici, salvo specifica autorizzazione;



7.

non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

ART. 17

TUTELA DEL DECORO URBANO



1.

È vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni.



2.

È fatto obbligo a chiunque conduca animali di qualunque genere di provvedere alla raccolta e pulizia degli escrementi e delle deiezioni liquide e di avere con sé strumenti idonei (sacchetto, bottiglietta d'acqua o similari) a tale scopo. Si richiede particolare attenzione a preservare monumenti, ingressi delle abitazioni e soprattutto gli accessi e le vetrine delle attività commerciali e servizi non ultimi gli elementi esterni come le fioriere, insegne, arredi esterni.



3.

Nel Centro Storico è inoltre vietato:





A.

il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;



B.

gettare in terra mozziconi di sigarette, di sigari, gomme da masticare, carte ed avanzi di cibo e qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno al decoro cittadino;



C.

installare nuove bacheche, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dall'Ente;



D.

compiere atti contrari alla pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;



E.

somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale.



F.

bivaccare, o dormire sotto i portici, sulle panchine, sui marciapiedi, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto;




G.

bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;



H.

svolgere attività ludico – sportiva con l'uso del pallone o palla, salvo i casi in cui non rientri all'interno di un evento organizzato e/o attività associativa.



Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro di San Giovanni Valdarno

Allegato A - Area di tutela

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo di riferimento	Divieti	Sanzione in €
Art. 7-a	Non mantenere pulite le aree pedonali antistanti o contigue gli esercizi e le aree in concessione, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali.	da 50,00 a 300,00
Art. 7-f	Affiggere all'esterno o all'interno alle vetrine: manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina.	da 50,00 a 300,00
Art. 8-a	In locali non occupati, non mantenere pulito l'ingresso del locale, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande.	da 50,00 a 300,00
Art. 8-b	In locali non occupati, non rimuoveva manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale.	da 50,00 a 300,00
Art. 12 - 1	Non rispettare gli orari di apertura/chiusura.	da 100,00 a 600,00
Art. 15 - 1	La violazione del comma 1 è sanzionata, in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della L.R. Toscana n. 62/2018, dall'art. 113 della stessa legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. <i>Nel caso residuale che la normativa regionale non preveda più la presente violazione, per la stessa si applica la sanzione di cui al presente allegato.</i>	da 500,00 a 3.000,00
Art. 15 - 2	La violazione del comma 2 è sanzionata, per i posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 <i>Nel caso residuale che la normativa regionale non preveda più la presente violazione, per la stessa si applica la sanzione di cui al presente allegato.</i>	da 2.000,00 a 12.000,00
Art. 15 - 3	La violazione del comma 3 è sanzionata in relazione a quanto disposto dall'art. 48 comma 6 della L.R. Toscana n. 62/2018, dall'art. 114 della stessa legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. <i>Nel caso residuale che la normativa regionale non preveda più la presente violazione, per la stessa si applica la sanzione di cui al presente allegato.</i>	da 500,00 a 3.000,00